TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **INSERIRE QUI LA DATA E IL NUMERO DELLA LEGGE**
"Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

****

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

****

LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1996, N. 36
Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica.

Art. 11
Funzioni dei Consorzi di bonifica.

1. Fermo restando la competenza dell'Autorita' di Bacino in materia di pianificazione secondo le norme di cui alla legge n. 183 del 1989 e della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui all'art. 15 della legge n. 142 del 1990, in attuazione del Piano di difesa del territorio e di bonifica previsto all'art. 9, i Consorzi di bonifica esercitano le funzioni relative a:
   a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d'irrigazione;
   b) realizzazione, manutenzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali;
   c) manutenzione e gestione di impianti di depurazione, qualora Comuni, Comunita' montane, Province, Regione, consorzi o societa' tra altri enti decidano di affidarli ad essi in concessione;
   d) realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia;
   e) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione delle calamita' naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;
   f) attivita' di progettazione relativa alle opere di cui alle precedenti "con esclusione degli impianti dei Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti tenuti all'obbligo di aderire alla gestione unica del servizio idrico integrato e dei comuni con popolazione fino a mille abitanti che non hanno esercitato la facolta' di cui all'articolo 1, comma 7, della l.r. 9/2011 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo). Per la progettazione e direzione lavori e' ammesso il ricorso ad incarichi esterni solo se il direttore del Consorzio attesti la mancanza in organico di professionalita' adeguata;
   g) ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa ed alla manutenzione del territorio che sia espressamente affidato ai consorzi dagli atti di programmazione della Regione, dell'Autorita' di bacino, dalla Provincia o dai Comuni o Comunita' montane, nell'ambito delle rispettive competenze.

1-bis. Ai Consorzi di Bonifica, in materia di difesa del suolo, possono essere attribuiti i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte dell'Ente competente che mantiene la titolarita' dell'intervento e dei risultati e l'obbligo di vigilanza e controllo sull'intervento:

a) interventi strutturali di riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di bonifica;
b) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;
c) interventi finalizzati a prevenire l'insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione della valorizzazione e dell'utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse;
d) lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi;
e) lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati;
f) lavori di realizzazione di opere di contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad esclusione di quelli privati;
g) lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche al territorio urbano;
h) lavori di stabilizzazione delle pendici collinari;

h-bis) attivita' riguardanti la stabilita' dei terreni contigui e declivi attraverso opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, nell'ambito degli interventi finalizzati allo scolo delle acque, alla salubrita' e alla difesa idraulica del territorio e alla regimazione dei corsi d'acqua naturali;

h-ter) al fine di non aggravare le condizioni di criticita' idraulica dei corpi idrici, naturali od artificiali, recettori delle acque meteoriche, e' necessario che le trasformazioni dell'uso del suolo che comportano variazioni della permeabilita' superficiale debbano rispettare il principio della invarianza idraulica ed idrologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filanti). Tali principi vanno rispettati anche per le aree gia' urbanizzate oggetto di interventi edilizi.

1-ter. In materia di affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei Consorzi di bonifica, gli stessi possono:

a) realizzare in concessione per lo Stato, la Regione o altri Enti pubblici operanti in Abruzzo, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacini e nei programmi di intervento di cui al d.lgs. 152/2006.

1-quater. In materia ambientale, i Consorzi di bonifica possono:

a) anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi dall'articolo 75, del d.lgs. 152/2006;
b) provvedere, direttamente o su incarico di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza;
c) realizzare interventi di bonifica e di recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti competenti, nel rispetto della normativa vigente;
d) effettuare interventi di rimozione ed eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei **corsi d'acqua o trasportati dagli stessi** e di servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su tali aree incustodite. Tale servizio puo' essere svolto solo su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, i quali devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che puo' essere eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei Consorzi e senza oneri a carico di questi.

1-quinquies. In materia di protezione civile:

a) la Regione e gli Enti territoriali possono affidare ai Consorzi di bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici e degli eventi calamitosi naturali e provocati dall'uomo, attinenti alle opere di bonifica;
b) previa convenzione stipulata con la Regione, i Consorzi di bonifica possono svolgere attivita' di pronto intervento durante l'evento calamitoso di contrasto e prevenzione delle varie pericolosita' tra le quali la rimozione di ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali e accumuli detritici che possono impedire il fluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche.

1-sexies. In deroga a quanto previsto alla lettera e) dell'articolo 140 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) i proprietari dei fondi o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono lasciare libera da manufatti e piante lungo i canali di bonifica demaniali, non muniti di argini, una zona di terreno della larghezza di metri sei su ogni lato, per consentire la manutenzione dei canali medesimi e per il deposito dei materiali provenienti dalla manutenzione stessa senza alcun onere a carico dei proprietari o fittuari.

1-septies. I Consorzi di bonifica sono coinvolti nella disciplina delle modalita' di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell'Unione europea, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale.

1-octies. I Consorzi di bonifica possono, altresi', esercitare attivita' di valorizzazione del patrimonio presente nei comprensori di riferimento.

2. [*COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 3, L.R. 16 LUGLIO 2013, N. 19*]

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 32

Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Art. 5-ter

(Requisiti soggettivi, cessione dell'autorizzazione all'esercizio e cause di decadenza)

1. Non puo' essere autorizzata la struttura il cui titolare:
   a) sia stato condannato, con sentenza definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per delitto di associazione di cui all'articolo 74 del T.U. n. 309 del 1990 per un delitto di cui all'articolo 73 del citato T.U., o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione ai predetti reati;
   b) sia stato condannato, con sentenza definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 356, 640 comma II, 640-bis del codice penale;
   c) sia destinatario, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di pervenzione) e della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere).
2. Nei casi in cui il titolare di una struttura sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 sono riferiti al legale rappresentante e/o agli amministratori muniti di potere di rappresentanza.
3. I Comuni adottano il provvedimento di voltura dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 4 in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attivita' autorizzata o di fusione societaria. Il provvedimento di voltura e' rilasciato su richiesta congiunta della struttura cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla cessionaria dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del provvedimento di voltura, si applicano le procedure di verifica dei requisiti autorizzativi di cui all'articolo 5**, ad esclusione del caso in cui sia prevista la continuità di tutti i soggetti già indicati nell'autorizzazione e vi sia l'assenza di una cessione della struttura a terzi; in tal caso alla richiesta di voltura al Comune dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 va allegata esclusivamente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal rappresentante legale del cessionario attestante la permanenza di tutti i requisiti minimi soggettivi, strutturali, tecnologici, impiantistici contemplati nel Manuale di Autorizzazione che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione oggetto di richiesta di voltura**.
4. Il Comune trasmette alla Regione copia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 3.
5. Al decesso della persona fisica titolare della struttura autorizzata gli eredi hanno la facolta' di continuare l'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore ad un anno; per l'ulteriore prosecuzione della gestione, gli eredi presentano domanda di voltura ai sensi del comma 3.
6. In caso di cessione della struttura si applica il procedimento di cui al comma 3.
7. La struttura decade dall'autorizzazione all'esercizio nei seguenti casi:
   a) rinuncia all'autorizzazione;
   b) estinzione della societa' di gestione;
   c) mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti soggettivi di cui al comma 1;
   d) mancato avvio dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzativo.

LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2018, N. 9

Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco.

Art. 4

(Elenco regionale)

1. La Regione provvede a tenere e aggiornare l'Elenco regionale delle Associazioni turistiche Pro Loco.
2. Il predetto Elenco sostituisce ad ogni effetto gli albi provinciali istituiti con legge regionale 18 agosto 2004, n. 30 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco).
3. L'iscrizione all'Elenco regionale e' riconoscimento necessario per l'assegnazione alle Pro Loco di fondi gestiti dalla Regione.

3-bis. Possono essere inserite nell'Elenco regionale sia le Pro Loco iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) che quelle non iscritte.

4. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale, l'associazione Pro Loco interessata presenta apposita domanda al Servizio regionale competente, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio, corredata di copia conforme dell'atto costitutivo, dello statuto, adottato nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 3 e purche' ricorrano le seguenti condizioni:

a) che l'associazione sia costituita in un Comune dove non sia presente altra Pro Loco, salvo deroghe per particolari motivi di carattere storico, ambientale, naturalistico, paesaggistico, culturale, termale;
b) che la localita' dove la Pro Loco intende operare disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e di servizi o che, comunque, possieda valide premesse di sviluppo turistico;
c) che l'associazione abbia un numero di almeno venti iscritti per una popolazione locale fino a cinquecento abitanti, trenta iscritti per una popolazione locale fino a duemila abitanti, cinquanta iscritti per una popolazione locale fino a cinquemila abitanti e non meno di ottanta iscritti per una popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
d) le disposizioni di cui alla lettera a) e per un numero massimo di **dieci Pro Loco**, non si applicano per i Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti;
e) per la deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti, e' necessario che l'istanza sia corredata da motivato parere del Sindaco del Comune ove ha sede la Pro Loco.

5. La Regione dopo aver verificato che la domanda e' corredata dei requisiti previsti nel comma 4 e che lo statuto e' ispirato ai principi di cui all'articolo 3, con proprio provvedimento dirigenziale da assumersi entro sessanta giorni dall'arrivo della domanda stessa provvede all'iscrizione della Pro Loco all'Elenco regionale.
6. Qualora la Regione non assuma il provvedimento di cui al comma 5 entro il termine in esso indicato, la Pro Loco richiedente viene comunque iscritta, a meno che, prima della scadenza del termine, la Regione non riscontri che la domanda sia carente di taluno dei requisiti prescritti. In tal caso la Regione invita il richiedente ad integrare l'istanza entro il termine indicato nella comunicazione, sospendendo il termine di cui al comma 5.
7. L'Elenco regionale contiene:
   a) la denominazione della Pro Loco, con indicazione dell'indirizzo, dei numeri telefonici, dell'indirizzo pec ed e-mail, sito web o pagina facebook e del Comune di appartenenza;
   b) gli estremi dell'atto ufficiale di iscrizione da parte della Regione;
   c) il cognome e nome del legale rappresentante dell'associazione;
   d) il numero dei soci iscritti all'associazione.
8. La Regione cura l'aggiornamento dell'Elenco, consultabile sul portale regionale, entro il 31 maggio di ogni anno.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 23
Testo unico in materia di commercio.

Art. 87
(Posteggi riservati)

1. **Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui all'articolo 81, comma 1, lettera h). I Comuni possono, con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al trenta per cento, dandone comunicazione alla Regione.**
2. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune, in via prioritaria, a ulteriori produttori agricoli di cui all'articolo 81, comma 1, lettera h), con le procedure di cui all'articolo 86, commi 3 e 4.
3. In assenza di richieste da parte dei produttori agricoli di cui all'articolo 81, comma 1, lettera h), i posteggi riservati di cui al comma 1 possono essere temporaneamente assegnati dal Comune fra tutti gli altri operatori, con le procedure di cui all'articolo 86, commi 3 e 4.

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2020, N. 9
Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2
(Disposizioni urgenti)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 sono adottate le seguenti disposizioni urgenti:
   a) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei termini di pagamento e riscossione di tutte le imposte e tasse di competenza della Regione. Con deliberazione di Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i tributi e le tasse interessate dalla sospensione in raccordo con quanto stabilito a livello nazionale e condiviso con le altre Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La sospensione, altresi', del pagamento delle fatture per la riscossione dei consumi idrici fino alla cessazione dello stato di emergenza. Il pagamento delle fatture e' effettuato in un'unica soluzione o attraverso un piano di rateizzazione concedibile fino al 31 dicembre 2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi;

b) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti concessi dalle societa' partecipate dalla Regione, come da ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 18 marzo 2020;
c) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' delle ATER;
d) l'erogazione, nei limiti dello stanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00, per la durata dello stato di emergenza, di un contributo per l'acquisto di beni di prima necessita' ai nuclei familiari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, fino ad un massimo di euro 1.000,00 per ciascun nucleo, secondo criteri di priorita' per l'assegnazione del contributo, requisiti, modalita' e relativi controlli stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale. Il contributo non e' cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) o altri istituti analoghi;
e) la riprogrammazione per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalita' e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalita' e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8. Sono escluse dalla riprogrammazione quelle risorse che la Giunta regionale ritiene strategiche per il conseguimento degli obiettivi di mandato;
f) fino alla cessazione dello stato di emergenza, le attivita' di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui alla legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici), sono limitate ai casi necessari, al mantenimento di un adeguato livello di efficienza e di sicurezza per persone, animali e cose, sulla base della valutazione effettuata dalle ditte abilitate e sono condotte dagli operatori con l'adozione delle precauzioni e dei dispositivi di protezione idonei ad escludere il contagio da coronavirus.

2. Le sospensioni di cui al comma 1 non generano interessi a carico dei contribuenti e dei debitori ne' determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la relativa restituzione e' effettuata alla cessazione dello stato di emergenza in un'unica soluzione o con un piano di rateizzazione, di massimo 6 rate, secondo le modalita' definite con deliberazione dalla Giunta regionale e comunque entro il 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di imposte e tasse gia' versate.
3. Con specifico riferimento all'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), costituiscono misure straordinarie ed urgenti di cui all'articolo 1:
   a) la riprogrammazione, anche eventualmente modificando, in tal senso, i rispettivi Programmi Operativi, per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, delle risorse afferenti al periodo di Programmazione europea 2014-2020, che risultano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non formalmente impegnate e le eventuali economie derivanti da risorse impegnate ma non spese. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalita' e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalita' e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato cui all'articolo 8;
   b) al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficolta' finanziarie che il sistema delle microimprese, piccole e medie imprese abruzzesi deve affrontare, al fine di migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidita' per fronteggiare l'emergenza, realizzare nuovi investimenti ed affrontare la transizione verso la "green economy" sono previsti i seguenti strumenti:
      1) il rifinanziamento del Fondo per il Microcredito di cui alla DGR n. 846 del 15.11.2010, utilizzabile sia per l'emanazione di un nuovo bando sia per lo scorrimento delle graduatorie delle misure 2018, che presenta le necessarie caratteristiche di operativita', strutturazione e coerenza con gli obiettivi della presente legge, attraverso l'utilizzo di risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014 - 2020**, come quantificate nella D.G.R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19)**;
      2) la programmazione prioritariamente indirizzata verso azioni compatibili con le finalita' di cui all'articolo 1 delle risorse relative al nuovo ciclo di programmazione europea 2021 - 2027, rispetto alle quali l'Amministrazione regionale e' attualmente impegnata nelle necessarie attivita' di negoziazione a livello nazionale ed europeo; in particolare, nell'ambito della nuova programmazione dei Fondi europei 2021-2027, la Regione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e di categoria, predispone un programma di interventi per il rilancio dell'economia abruzzese, destinando parte delle risorse a misure necessarie per il sostegno delle imprese del territorio che versino in condizioni di difficolta' economica conseguente alla crisi epidemiologica da COVID-19;

3) [l'istituzione di un fondo rotativo per il piccolo prestito pari ad euro 10.000.000,00, finanziato con le risorse di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo. La dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore, le modalita' di attuazione, i soggetti beneficiari sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;]
4) [l'istituzione di un fondo di riassicurazione/controgaranzia, pari ad euro 2.000.000,00, finanziato con le risorse di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo. La dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore, le modalita' di attuazione, i soggetti beneficiari sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;]
5) [le operazioni di garanzia concesse a favore di imprese che beneficiano di un credito bancario garantito dallo strumento Abruzzo Crea, nell'ambito del POR FESR Abruzzo 2014/2020:
   1.1) sono rilasciate, senza alcuna distinzione, in misura pari all'80% del credito bancario sottostante;
   1.2) beneficiano della sospensione del pagamento delle rate del prestito sottostante, prevedendo l'estensione della garanzia pubblica per il corrispondente periodo di allungamento del piano di ammortamento;
   1.3) sono estese alle imprese e partite iva gia' beneficiari di uno scoperto di conto corrente per consentire di ottenere un aumento del fido bancario;
   1.4) le garanzie sono prioritariamente rilasciate a favore di imprese che richiedono importi inferiori a euro 100.000,00].

3-bis. La Regione Abruzzo pone in essere misure straordinarie per sostenere le Aziende di Servizi alla Persona - ASP, istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)), con particolare attenzione alla crisi di liquidita' determinatasi a causa dell'emergenza Covid-19. Al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficolta' finanziarie che le ASP devono affrontare e garantire maggiore liquidita' per fronteggiare l'emergenza, e' prevista l'istituzione di un fondo rotativo pari ad euro 7.000.000,00. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente comma sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP" con dotazione di euro 7.000.000,00 ed al Titolo 5, tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP - reintroito somme" con dotazione di euro 7.000.000,00.

3-ter. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) disposta ai sensi dei commi 1 e 3 sono escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.

4. Durante la sospensione delle attivita' sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per persone con disabilita', considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita', la Giunta regionale e il Dipartimento competente per materia adottano ogni provvedimento utile al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali in favore di persone con disabilita', senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le prestazioni sono erogate, in forma individuale e domiciliare, avvalendosi del personale disponibile gia' impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. I servizi, secondo le priorita' definite dal Dipartimento competente per materia, possono essere svolti anche tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
5. Eventuali ulteriori interventi straordinari che si rendono indispensabili per garantire la tenuta del sistema produttivo regionale sono autorizzati, per le sole finalita' della presente legge, previa verifica della compatibilita', coerenza e sostenibilita' finanziaria degli stessi rispetto alla normativa nazionale ed in raccordo con quanto definito con le altre Amministrazioni regionali in sede di Conferenza Stato - Regioni.
6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni per la sospensione dell'applicazione del dettato dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
7. **La Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio regionale.**
8. Il Comitato di cui all'articolo 8 puo' proporre, in conformita' con le finalita' di cui all'articolo 1, ulteriori misure secondo le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 8.

Art. 3
(Disposizioni per gli Enti locali)

1. Al fine di sostenere lo sforzo compiuto dai comuni abruzzesi nella fase emergenziale e ad assicurare agli stessi strumenti finanziari, infrastrutturali e tecnologici per garantire la continuita' dei servizi a favore delle fasce piu' fragili ed esposte della popolazione e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, sono adottati i seguenti interventi:
   a) i fondi destinati ai comuni con la l.r. 3/2020 sono liquidati ai beneficiari con urgenza ed in anticipazione compatibilmente con la disponibilita' finanziaria e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvate le

linee guida contenenti criteri e modalita' per dare attuazione alla disposizione, da trasmettere ai singoli Dipartimenti, previa verifica delle somme necessarie e della sostenibilita' dell'operazione da parte dell'Ente;

b) ai comuni, soggetti attuatori di interventi in convenzione di co-finanziamento con la Regione, in deroga e con modifica alle convenzioni vigenti, e' accordata una ulteriore quota di anticipazione compatibilmente con la disponibilita' finanziaria e la salvaguardia degli equilibri di bilancio; le procedure di controllo e rendicontazione finale sono concluse inderogabilmente entro 30 giorni dall'invio della documentazione completa da parte dell'ente attuatore; il mancato rispetto del termine incide sulla valutazione di risultato del responsabile del procedimento della Regione. Con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvate le linee guida contenenti criteri e modalita' per dare attuazione alla disposizione, da trasmettere ai singoli Dipartimenti, previa verifica delle somme necessarie e della sostenibilita' dell'operazione da parte dell'Ente;

c) fatte salve eventuali inderogabili norme sovraordinate, tutti i termini previsti nelle convenzioni tra Regione e Comuni che prevedono adempimenti, scadenze, oneri a carico di questi ultimi ricadenti nell'anno 2020 si intendono differiti di ulteriori 12 mesi a decorrere dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. [La Regione provvede, per il tramite della propria centrale di committenza, anche in virtu' di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), all'acquisto di beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonche' servizi di connettivita', mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una <<start-up innovativa>> o una <<piccola e media impresa innovativa>>, al fine di dotare i comuni abruzzesi di adeguati strumenti per la piu' efficace ed omogenea implementazione dello smart working. La copertura finanziaria per le finalita' di cui al presente comma e' assicurata con una quota delle risorse proveniente dalla rimodulazione del FESR 2014-2020 (Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) operata dalla Giunta regionale.]
3. Al fine di sostenere gli sforzi compiuti dai Comuni nella gestione dell'emergenza epidemiologica ovvero per contribuire alle maggiori spese sostenute dagli stessi per l'acquisto di beni e servizi e per lo straordinario del personale dipendente, e' istituito un fondo di solidarieta', quantificato in euro 1.000.000,00, da erogare in base al numero di abitanti correlati al numero dei contagiati, con particolare attenzione ai Comuni definiti zona rossa. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ai successivi adempimenti. La copertura degli oneri e' assicurata con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo di solidarieta' - art. 3, comma 3 - l.r. 9/2020", per euro 1.000.000,00, mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza:
   a) in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo di solidarieta' - art. 3, comma 3 - l.r. 9/2020", per euro 1.000.000,00;
   b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali l. 145/2018" per euro 1.000.000,00.
4. [Al fine di assicurare la pronta risposta del sistema istituzionale territoriale nella fase di grave criticita' legata all'emergenza epidemiologica, la Regione, anche mediante l'attivazione di fondi di riprogrammazione e di ogni altra risorsa disponibile, trasferisce ai comuni le risorse finalizzate a mantenere ed attivare le prestazioni di primaria necessita' nei confronti dei cittadini piu' fragili, quali l'assistenza domiciliare per disabili, anziani e minori, accoglienza notturna, trasporto e mense sociali, prestazioni di consegna a domicilio dei generi di prima necessita' come alimenti, pasti, medicinali, autorizzando i Comuni a stipulare accordi con le catene di distribuzione alimentare e dei servizi di ristorazione che offrono prestazioni a domicilio nonche' con le farmacie.]
5. [Nei piccoli comuni, ove non siano presenti rivendite di generi alimentari o farmacie, la Protezione civile regionale, previa richiesta dei sindaci interessati, interviene per l'approvvigionamento di viveri e farmaci fino alla cessazione delle restrizioni in materia di mobilita'.]

Art. 5
(Disposizioni varie)

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato)) e' differito al 31 ottobre 2020.
2. Tutti i termini perentori in corso, stabiliti nell'avviso pubblico della Regione Abruzzo per il Fondo nazionale Politiche giovanili, annualita' 2019, sono differiti al 30 giugno 2020.
3. Sono prorogati di 60 giorni e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza i termini degli adempimenti derivanti da leggi regionali, registri regionali, bandi e avvisi regionali rivolti agli enti locali, all'ECAD, agli enti pubblici e del Terzo Settore che operano nel campo delle politiche sociali nel territorio della Regione. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale, su indicazione dei Dipartimenti competenti, approva l'elenco degli adempimenti prorogati. La Giunta regionale, con proprio atto, puo' sospendere l'emanazione di avvisi rivolti agli enti di cui al presente comma che non rivestano carattere di urgenza o derivanti da obblighi previsti da normative nazionali.

4. Al fine di agevolare la continuita' dei corsi di formazione sospesi a causa dell'emergenza sanitaria di cui all'articolo 1, la Regione recepisce le "Linee Guida per l'utilizzo della modalita' Fad/e-learnig nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione e' in capo alle Regioni e Province autonome" approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019. La Giunta regionale e il Dipartimento competente adottano i provvedimenti necessari per consentire agli Organismi di Formazione accreditati, nel rispetto delle predette Linee Guida, di attivare la Formazione a Distanza (FAD), anche attraverso piattaforme "webinar" per la formazione sincrona, ovvero di far proseguire anche con modalita' digitali e/o aule virtuali le attivita' formative teoriche. La FAD e le piattaforme "webinar" sono utilizzate, nel rispetto delle predette Linee Guida, per tutti i bandi della formazione professionale e del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) attivi, nonche' per le attivita' formative finanziate per l'apprendistato o dai Fondi Interprofessionali. Anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, per il periodo di sospensione dei corsi professionali connesso allo stato di emergenza, gli Organismi accreditati alla formazione professionale realizzano le attivita' didattiche gia' autorizzate prima del 10 marzo 2020, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti, in modalita' e-learning. I termini perentori in corso, posti a carico degli Organismi di Formazione e stabiliti negli avvisi e bandi inerenti i corsi formativi e i relativi progetti sono sospesi fino alla cessazione dello stato di emergenza.
5. Le Aziende regionali per il diritto allo studio (ADSU) possono utilizzare gli eventuali avanzi di amministrazione allo scopo di perseguire i propri fini istituzionali.
6. Nel caso di sospensione dei cantieri pubblici regionali in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui all'articolo 1, la Regione e gli enti regionali, in qualita' di stazioni appaltanti, provvedono alla liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori tenuto conto della consistenza degli stessi alla data di sospensione. Dette disposizioni costituiscono indirizzi ai quali gli Enti locali possono adeguarsi. La Giunta regionale provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del prontuario regionale "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo" con l'inserimento di specifiche voci per i costi sostenuti dalle imprese per assicurare la sicurezza sul lavoro per il rischio biologico derivante dal virus COVID-19.
7. La Giunta regionale e' autorizzata a partecipare al cofinanziamento dei progetti presentati e valutati positivamente ai sensi del D.M. 24 maggio 2017, D.M. 5 marzo 2018 e D.M. 2 agosto 2019 (Accordi per l'innovazione), nonche' delle iniziative presentate ai sensi degli accordi di programma e degli accordi di sviluppo ai sensi degli articoli 4 e 9-bis del D.M. 9 dicembre 2014, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale in tema di sostegno alla ricerca e all'innovazione, nonche' alla RIS3. Al fine di finanziare la maggiore previsione di spesa di cui al presente comma, nello stato di previsione dell'entrata e' contabilizzata nell'ambito del Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 99, la maggiore entrata derivante dalla restituzione da parte della Fira Spa e di Abruzzo Sviluppo Spa di economie disponibili, attestate e certificate dalle medesime societa'. Allo stato di previsione del bilancio regionale 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e per cassa:
   a) Parte Spesa - in aumento: Titolo 2, Missione 14, Programma 03 per competenza e cassa nell'importo di euro 5.027.741,00;
   b) Parte Entrata - in aumento: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 99 per competenza e cassa nell'importo di euro 5.027.741,00.

   Le maggiori spese di cui al presente comma sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al comma stesso.
8. Per le finalita' di cui all'articolo 1, l'ARAP e il Consorzio industriale Chieti Pescara sono autorizzati a sospendere i termini in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 30 novembre 2020 relativi al pagamento dei canoni dovuti dalle imprese per la gestione, l'esercizio e la manutenzione degli agglomerati industriali, nonche' i canoni dovuti per la locazione e la utilizzazione anche ad altro titolo dei beni dell'ARAP e del Consorzio industriale Chieti Pescara, nonche' dei contributi di urbanizzazione. I pagamenti dei canoni, sospesi ai sensi del presente comma, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione. Non si fa luogo al rimborso dei canoni gia' versati. Al fine di sopperire alle esigenze finanziarie dell'ARAP e del Consorzio Industriale Chieti Pescara e' istituito un fondo di rotazione complessivo pari ad euro 5.000.000,00. **La sospensione si applica fino alla concorrenza del Fondo, alle imprese insediate negli agglomerati degli Enti interessati che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) di aver registrato, in un trimestre successivo al 23 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Covid-19, o, in ogni caso, in conseguenza della contrazione del mercato di riferimento o della filiera di appartenenza derivante dalla crisi generale determinata dall'emergenza Covid-19. L'autocertificazione dovrà riportare, rispetto ai trimestri messi a confronto, esclusivamente il riferimento dei dati di fatturato. L'erogazione è disposta dal Dipartimento competente della Giunta regionale, previa richiesta degli Enti interessati corredata da una relazione esplicativa e dimostrativa del mancato incasso e dei conseguenti fabbisogni finanziari, sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata dal revisore legale dei conti. L'erogazione è concessa sotto forma di anticipazione di liquidità da rimborsare a partire dal mese di dicembre 2020 con rateizzazioni mensili fino al 31 dicembre 2021. L'atto di concessione dell'anticipazione dispone contestualmente l'accertamento del relativo credito. L'Ente che riceve**

l'anticipazione provvede alla registrazione del debito verso la Regione entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento.

9. Per le finalita' di cui al comma 8 e' apportata al bilancio di previsione della Regione 2020/2022, annualita' 2020 e 2021 la seguente variazione:
   a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020 e 2021, al Titolo 5 - Tipologia 300 - Categoria 01 e' iscritto lo stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato: "Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidita' all'ARAP ed al Consorzio Industriale CH-PE";
   b) nello stato di previsione della spesa, al Titolo 3 - Missione 14 - Programma 01 e' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione crediti all'ARAP e Consorzio industriale CH-PE".
10. Al fine di assicurare alle ATER la necessaria disponibilita' di risorse per il pagamento di spese urgenti ed improcrastinabili e' autorizzata la concessione di credito a breve termine a favore delle stesse del valore complessivo di euro 5.000.000,00. Le somme sono restituite senza oneri per l'ente in rate costanti a partire dal termine della data di conclusione dello stato di emergenza e comunque entro il 31 dicembre 2020. L'entita' di ciascuna rata e' proporzionata agli incassi derivanti all'ATER dalla restituzione dei canoni sospesi, in modo da garantire comunque il funzionamento dell'Azienda stessa. Il direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente, di volta in volta, verificato il rispetto delle condizioni per l'effettuazione della concessione di liquidita' di cui al presente comma, previa richiesta delle Aziende che contestualmente si impegnano al rispetto dei termini di restituzione, e' autorizzato a trasferire le risorse. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente comma al bilancio di previsione 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
    a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, e' iscritto lo stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 5.000.000,00 nel Titolo 5 - Tipologia 200 - Categoria 01;
    b) nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2020 e' correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 5.000.000,00 nel Titolo 3 - Missione 08 - Programma 02.
11. **La Regione riconosce alle aziende di cui all'articolo 1, lettera g) del DPCM 22 marzo 2020 un incentivo economico, nella misura massima pari a complessivi euro 4.500.000,00, a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti al solo fine di mantenere in funzione impianti a ciclo continuo privi di output produttivo. La misura è finanziata con le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19).**
12. Per le finalita' di cui all'articolo 1, e' istituito a favore dell'ERSI quale Ente di Governo dell'Ambito individuato dalla Regione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), un fondo di rotazione complessivo pari ad euro 5.000.000,00 in modo da garantire la disponibilita' di risorse per spese urgenti e improcrastinabili derivanti dall'emergenza in atto e tale da sopperire ai mancati incassi nello stesso periodo emergenziale. L'erogazione e' disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, previa richiesta dell'ERSI, corredata da una relazione esplicativa e dimostrativa del mancato incasso e dei conseguenti fabbisogni dei gestori del Servizio Idrico Integrato, sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata dal revisore legale dei conti. L'erogazione e' concessa sotto forma di anticipazione di liquidita' da rimborsare a partire dal mese di dicembre 2020 con rateizzazioni mensili fino al 31 dicembre 2021. L'atto di concessione dell'anticipazione dispone contestualmente l'accertamento del relativo credito. L'Ente che riceve l'anticipazione provvede alla registrazione del debito verso la Regione entro 10 giorni dall'avvenuto trasferimento. L'ERSI assicura le modalita' di rendicontazione nel proprio bilancio delle somme ricevute e a sua volta trasferite ai Gestori del Servizio Idrico Integrato.
13. Per le finalita' di cui al comma 12, e' apportata al bilancio di previsione della Regione 2020/2022, annualita' 2020 e 2021, la seguente variazione:
    a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020 e 2021, al Titolo 5, Tipologia 300, Categoria 01 e' iscritto lo stanziamento di euro 5.000.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidita' all'ERSI per i Gestori del Servizio Idrico Integrato";
    b) nello stato di previsione della spesa, al Titolo 3, Missione 11, Programma 01 e' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.000.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione crediti all'ERSI per i Gestori del Servizio Idrico Integrato".

Art. 6

(Disposizioni di semplificazione normativa e procedimentale)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e con lo scopo di contribuire a efficaci azioni di contrasto agli effetti negativi prodotti dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, il presente articolo detta disposizioni tese a disciplinare la semplificazione normativa e procedimentale di competenza regionale**, ad esclusione delle disposizioni e procedure riguardanti l'attuazione del Piano di rientro sanitario**.
2. Ai fini di cui la comma 1, entro il 30 settembre 2020, la Regione provvede alla ricognizione straordinaria di tutte le disposizioni regionali per le quali e' necessaria l'abrogazione espressa nel rispetto dei seguenti principi:

a) identificazione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) identificazione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) esclusione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali o violazione di disposizioni statutarie, statali o europee;
d) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
e) esclusione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
f) esclusione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza regionale.

3. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'attivita' di ricognizione di cui al comma 2, e' sottoposta al Consiglio regionale una proposta di legge recante l'elenco delle disposizioni di legge regionale da abrogare.
4. Per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un gruppo di lavoro tecnico.
5. L'attivita' del gruppo di lavoro di cui al comma 4 deve essere indirizzata prioritariamente alla predisposizione di testi unici che possano semplificare i conseguenti procedimenti amministrativi.
6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 3, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al capo II della legge regionale 1o ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013), sono ridotti alla meta'. Il mancato rispetto degli stessi e' misurato dall'Organismo Interno di Valutazione della Giunta e del Consiglio regionale ai fini della valutazione della prestazione individuale dei dirigenti responsabili dei procedimenti. La relazione annuale sul ciclo della performance della Giunta e del Consiglio regionale dovra' contenere specifica illustrazione della misurazione del rispetto dell'obiettivo di semplificazione di cui al presente comma. **Le disposizioni del presente comma non si applicano ai termini previsti dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).**
7. Per i fondi strutturali, al fine del piu' efficace utilizzo delle risorse, la Giunta regionale, previa istruttoria dei competenti Dipartimenti, semplifica e snellisce, in linea con i Regolamenti (UE), le procedure di Gestione, di Controllo e di Rendicontazione, anche attraverso le opportune revisioni ai relativi Manuali.
8. Per l'utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 e 2014-2020, la Giunta regionale al fine di agevolare un piu' efficace e celere utilizzo delle risorse e anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 97 del d.l. 18/2020, previa istruttoria del competente Dipartimento, stabilisce con atto amministrativo linee di indirizzo e semplificazione dei processi di erogazione delle risorse fissando un arco temporale motivato per l'applicazione delle semplificazioni. A tal fine, per contemperare l'esigenza di accelerare l'immissione di liquidita' nel sistema economico regionale con quella di garantire la correttezza e regolarita' delle spese, le linee di indirizzo devono prevedere la possibilita' di darsi luogo alle erogazioni di quote intermedie ai Soggetti attuatori dei progetti finanziati con l'FSC anche nelle more dei controlli di I livello.

Art. 9
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e zootecnia)

1. Alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materie di Usi civici e gestione delle terre civiche-Esercizio delle funzioni amministrative) sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 2 dell'articolo 6 e' abrogato;
   b) al comma 3 dell'articolo 16, dopo le parole "boschive e pascolive" sono inserite le seguenti "ai fini dello sviluppo locale, della gestione ecocompatibile del territorio montano, della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e che tenga conto della qualita' e del benessere degli animali";
   c) dopo il comma 3 dell'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
      "3-bis. I Comuni e gli enti gestori delle terre civiche ad utilizzazione pascoliva di cui all'articolo 15 adottano i seguenti criteri per l'assegnazione dell'uso civico di pascolo:
         a) le terre civiche sono conferite, anche con durata pluriennale, prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 26 della legge 1766/1927 iscritti nel registro della popolazione residente da almeno 10 anni che abbiano un'azienda con presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o ai comuni limitrofi;
         b) nel caso in cui l'azienda assuma la forma giuridica di societa' di persone o societa' di capitali, il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) deve verificarsi in capo alla totalita' dei soci nel caso di societa' di persone e almeno due terzi delle quote societarie nel caso di societa' di capitali. Il codice aziendale di stalla deve essere unico, attribuito alla forma giuridica conferitaria e ricomprendere l'intera consistenza zootecnica;
         c) per i soggetti di cui alla lettera a) puo' essere assicurata, compatibilmente con le disponibilita' di ogni singolo comune, una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche ad utilizzazione pascoliva per ogni 0,1 UBA immessa al pascolo; il canone annuale per il diritto di uso civico di pascolo non puo' superare quaranta euro per UBA;

d) soddisfatta la domanda di concessione ai soggetti di cui alla lettera a), in caso di eccedenza l'assegnazione e' concessa ai residenti dei comuni limitrofi, poi a quelli della provincia, poi a quelli della regione, con le medesime procedure di concessione riservate ai soggetti di cui alla lettera a) e, successivamente, ad altri soggetti attraverso procedure di evidenza pubblica, con il criterio di cui all'articolo 73, lettera c) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), previa individuazione del responsabile di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3-ter. Gli enti esponenziali delle collettivita' possono conferire i terreni pascolivi con modalita' sia collettiva con godimento promiscuo sia in forma singola.".

2. Gli enti gestori di cui al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/1988 adeguano i propri regolamenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di inadempienza trovano comunque applicazione le norme di cui al comma 1 del presente articolo cui i regolamenti non possono derogare.
3. Il Consiglio regionale, al fine di sostenere l'attivita' dello Zoo d'Abruzzo, che rappresenta un'attrazione per tutti gli studenti della regione, e' autorizzato ad acquistare biglietti di ingresso, da donare alle scuole elementari e medie della regione, per un importo complessivo di euro 12.000,00. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno allo Zoo d'Abruzzo" nell'ambito della missione 1, Programma 1, del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualita' 2020. La copertura finanziaria e' assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualita' 2020:
   a) Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 12.000,00;
   b) Missione 01, Programma 01, capitolo "Sostegno allo Zoo d'Abruzzo", in aumento di euro 12.000,00.
4. Alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicita' e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)) sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 dell'articolo 20 le parole "la gestione transitoria" sono sostituite dalle parole "la gestione ordinaria dell'Ente, ferma restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento competente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, per l'assunzione in via straordinaria di atti indifferibili e urgenti anche con riferimento alla nomina di un coordinatore da scegliere tra il personale con il piu' alto livello, nel caso di mancanza di un direttore o di figure dirigenziali da poter nominare direttore; i commissari sono altresi' competenti";
   b) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:

"Art. 24-bis
(Disposizioni transitorie)

1. In caso di cessazione di uno dei revisori componenti il collegio dei revisori dei conti attualmente in carica, per scadenza del mandato o per altra causa, la Regione provvede alla sostituzione con le procedure di cui all'articolo 13. Il revisore nominato assume, alla scadenza del mandato degli altri componenti ovvero alla cessazione dal mandato dei medesimi per qualsiasi causa, il ruolo di revisore unico.
2. In caso di contestuale cessazione di due componenti del collegio di cui al comma 1, il revisore che resta in carica assume la funzione di revisore unico fino alla scadenza del mandato.".

5. Alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" e del Consorzio Bonifica Nord "Bacino del Tronto - Tordino e Vomano") sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il titolo della legge e' sostituito dal seguente: "Disposizioni in favore dei Consorzi di Bonifica";
   b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Istituzione fondo di rotazione in favore dei Consorzi di Bonifica)

1. Al fine di sopperire alle esigenze finanziarie dei Consorzi di Bonifica derivanti, in via prevalente, da interventi di natura eccezionale causati da eventi naturali avversi, realizzati in favore del territorio e con finalita' di tutela dell'incolumita' pubblica e privata, nonche' per il pagamento di fatture liquidate o liquidabili, relative a lavori in concessione effettuati, da rendicontare al concedente, e' istituito un fondo di rotazione per complessivi euro 10.000.000,00.
2. Il fondo di cui al comma 1 si rende necessario anche per fare fronte alle necessita' di cassa derivanti da quanto previsto nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
3. L'erogazione delle risorse e' disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, corredata da una relazione che espliciti le ragioni della spesa, con indicazione del piano di rientro, di natura quinquennale.

4. L'erogazione e' concessa sotto forma di anticipazione da rimborsare a partire dall'anno 2020, secondo un piano di rientro finanziario.
5. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla gestione o manutenzione degli impianti irrigui o depurativi e alle altre infrastrutture gestite dai Consorzi di bonifica; in ogni caso non possono essere utilizzate per nuove spese di personale.";

c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1. Per le finalita' della presente legge sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica" con dotazione di euro 10.000.000,00 ed al Titolo 5, Tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica - reintroito somme" con dotazione di euro 10.000.000,00";
   2) il comma 3 e' abrogato;
   3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4. I Consorzi di Bonifica effettuano la contabilizzazione nel proprio bilancio del finanziamento concesso accendendo il debito verso la Regione Abruzzo, con una variazione del proprio bilancio da effettuare entro venti giorni dal ricevimento del trasferimento e contabilizzano i progressivi rimborsi.".

6. [Per le finalita' di cui all'articolo 1, i fondi rotativi istituiti ai sensi della legge regionale 23 luglio 2018, n. 17 (Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro - Istituzione fondo di rotazione) e della l.r. 29/2018, contabilizzati con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati trasferimenti definitivi a fondo perduto per cancellazione di crediti e sono contabilizzati tra i trasferimenti in conto capitale a favore degli Enti beneficiari; il relativo mandato di pagamento e' commutato in quietanza di entrata del bilancio della Regione con l'imputazione dell'entrata medesima tra le riscossioni di crediti. Le economie degli Enti beneficiari concorrono al miglioramento della situazione patrimoniale degli stessi e i relativi flussi finanziari programmati per i rimborsi sono destinati agli incrementi dei costi per far fronte all'emergenza sanitaria.]
7. Al fine di assicurare la copertura finanziaria al Regime di Aiuti di Stato n. SA.51931(2018/XA) per le attivita' di cui all'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015), l'autorizzazione di spesa disposta nel Capitolo 102400-3, Missione 16, Programma 01, Titolo 2, e' aumentata, con riferimento all'esercizio 2020, di euro 284.000,00.
8. Per far fronte agli oneri di cui al comma 7 e' apportata al bilancio di previsione 2020-2022 la seguente variazione compensativa di competenza e di cassa:
   a) Capitolo 102419/articolo 1, Missione 01, Programma 12, Titolo 2, Macroaggregato 05 - Variazione in diminuzione euro 284.000,00;
   b) Capitolo 102400/articolo 3, Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03 - Variazione in aumento euro 284.000,00.

Art. 10

(Disposizioni per accelerare i pagamenti della Regione e degli Enti affidatari di interventi a regia regionale)

1. Al fine di fronteggiare lo stato di difficolta' in cui versa l'economia regionale a seguito dell'emergenza sanitaria di cui al comma 1 dell'articolo 1, la Regione adotta misure volte ad accelerare i pagamenti dei debiti della Regione verso i propri fornitori nonche' di quelli afferenti alla gestione di programmi di interventi gestiti direttamente dalla Regione o affidati ad altri Enti in convenzione. **Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al settore sanitario e l'attuazione delle stesse non può in alcun modo compromettere o intaccare le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale.**
2. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata ad istituire un fondo rotativo, valido fino al 31 dicembre 2021 e per un importo di euro 20 milioni per la concessione di crediti, nella forma di anticipazione di liquidita', finalizzati:
   a) al pagamento di imprese appaltatrici direttamente contrattualizzate con la Regione;
   b) al pagamento da parte di enti ed organismi strumentali della Regione e di altri enti pubblici che siano soggetti attuatori per la realizzazione di programmi di investimento della Regione a seguito di apposita convenzione.
3. In caso di mancata disponibilita' di cassa necessaria allo scopo di cui al comma 2, la Giunta e' autorizzata alla stipula di una convenzione con un'articolazione del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, finalizzata all'utilizzo di strumenti di anticipazioni di liquidita', anche a mezzo di cessione di credito, utili allo scopo.
4. Sono esclusi dalla suddetta disposizione i debiti finanziati attraverso il ricorso a fondi strutturali europei.
5. Al fondo di cui al comma 2, lettera a) possono accedere le strutture della Giunta regionale che sono impossibilitate all'estinzione dei debiti nei confronti dei propri fornitori e delle ditte appaltatrici nei tempi previsti ed idonei a garantire la tempestivita' dei pagamenti in quanto in attesa di ricevere i relativi finanziamenti da parte di altri enti la cui erogazione e' subordinata alla verifica della eleggibilita' della spesa secondo i rispettivi regolamenti, ovvero per insufficienza, anche temporanea, di cassa.
6. Possono accedere al fondo di cui al comma 2, lettera b) gli enti affidatari di interventi nell'ambito di programmi di investimenti a regia regionale che sono impossibilitati al pagamento di stati di avanzamento:
   a) per comprovata carenza di risorse;

b) ovvero per l'impossibilita' di procedere all'estinzione dei debiti nei confronti dei propri fornitori e delle ditte appaltatrici nei tempi previsti ed idonei a garantire la tempestivita' dei pagamenti in quanto in attesa di ricevere i relativi finanziamenti da parte di altri enti la cui erogazione e' subordinata alla verifica della eleggibilita' della spesa secondo i rispettivi regolamenti.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 5, la concessione di crediti a breve termine e' concessa, senza oneri, dal dirigente affidatario del capitolo di spesa previa verifica:
   a) della rispondenza della fornitura alle fattispecie **di cui al comma 1**;
   b) della avvenuta liquidazione tecnica della fattura attestante la corrispondenza dell'importo richiesto con il contratto stipulato con il fornitore e della presenza di tutta la documentazione richiesta per la verifica della eleggibilita' della spesa per i controlli eventualmente previsti ai fini della successiva rendicontazione, con eccezione del mandato di pagamento quietanzato.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, la concessione di crediti a breve termine e' concessa, senza oneri, dal dirigente affidatario del capitolo di spesa previa verifica:
   a) della rispondenza della fornitura alle fattispecie **di cui al comma 1**;
   b) della avvenuta liquidazione tecnica della fattura attestante la corrispondenza dell'importo richiesto con il contratto stipulato con il fornitore da parte degli uffici del soggetto attuatore del programma a regia regionale;
   c) dell'avvenuto invio di tutta la documentazione richiesta, qualora necessaria, per la verifica della eleggibilita' della spesa per i controlli eventualmente previsti ai fini della successiva rendicontazione;
   d) di apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dall'organo di revisione dello stesso comprovante la carenza di disponibilita' liquide utili per l'estinzione del debito, tenuto conto dell'eventuale onerosita' per il ricorso ad alternative anticipazioni da parte di istituti bancari, ove possibili, e delle prioritarie necessita' di cassa per l'estinzione di debiti nei confronti dei dipendenti e di natura erariale, nonche' derivanti da piani finanziari di rientro in essere relativi a debiti pregressi;
   e) della dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente con l'impegno a trasmettere, nel termine di venti giorni dal ricevimento delle somme anticipate a valere sul fondo, fattura quietanzata e completa di tutta la documentazione richiesta dalla convenzione in essere ai fini della prevista attivita' di rendicontazione.
9. Le fatture pagate attraverso il fondo di cui al comma 2, lettera b), debitamente quietanzate, sono presentate dagli enti competenti entro venti giorni dal relativo pagamento alla Regione ai fini della prevista attivita' di rendicontazione unitamente a tutta la occorrente documentazione prevista dalla convenzione. Il mancato rispetto dei termini comporta la sospensione di ogni ulteriore concessione di crediti fino all'avvenuto invio della documentazione ed il pagamento degli interessi legali calcolati sulla somma da rendicontare per i giorni di ritardo successivi ai venti giorni dall'avvenuto pagamento.
10. Le strutture della Giunta competenti per materia preposte alla gestione diretta degli interventi ovvero indiretta nel caso di convenzione con altro ente, provvedono all'adozione dei relativi provvedimenti, attuativi del presente articolo, entro dieci giorni dalla richiesta; la mancata adozione dei provvedimenti entro il termine e' considerata, dall'Organismo Interno di Valutazione, ai fini della misurazione della prestazione dirigenziale nell'ambito del ciclo della performance.
11. [Al fine di accelerare gli atti nei controlli di primo livello, di tutti gli interventi ove questi sono previsti, propedeutici ai pagamenti di competenza regionale, i funzionari regionali o gli incaricati esterni a qualunque titolo non devono effettuare, in via ordinaria, il riscontro di legittimita' di attivita' poste in essere da altre pubbliche amministrazioni nell'ambito del programma oggetto di finanziamento.]
12. La Giunta regionale per le finalita' di cui al presente articolo adotta gli atti organizzativi e di gestione del personale necessari e conseguenti alle sue finalita'.
13. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi 1 e 2 al bilancio di previsione 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
   a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, e' iscritto lo stanziamento di euro 20.000.000,00, sul capitolo 43616.1 denominato: "Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidita'" allocato al Titolo 5 - Tipologia 300 - Categoria 01;
   b) nello stato di previsione della spesa e' correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 20.000.000,00, sul capitolo 153601.1 denominato "Concessione crediti" allocato al Titolo 3 - Missione 11 - Programma 01.
14. Agli oneri per il funzionamento del fondo di cui al comma 2, qualora attivato non ricorrendo alla giacenza di cassa disponibile della Regione, quantificati per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 in euro 100.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento della Missione 50, Programma 01 del bilancio della regione relativo al triennio 2020/2022.

Art. 12
(Emergenza Coronavirus)

1. Le entrate derivanti dalle donazioni effettuate in favore della Regione Abruzzo sul codice IBAN IT 48 V 05387 12917 000000040300 o su altro conto corrente appositamente dedicato, quali erogazioni liberali per l'emergenza Coronavirus, sono destinate agli interventi posti in essere dalla Protezione civile per l'emergenza sanitaria.

2. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, e' iscritto lo stanziamento di euro 1.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 35052.1, denominato: "Raccolta fondi per interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Coronavirus in Abruzzo" allocato al Titolo 3 - Tipologia 500 - Categoria 99.
3. Nello stato di previsione della spesa e' correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento vincolato di euro 1.000.000,00 suddiviso su due capitoli di nuova istituzione ed iscrizione nei termini che seguono:
   a) 151315.1 denominato "Fondi per la Protezione civile per fronteggiare l'emergenza sanitaria correlata al Coronavirus in Abruzzo - Spesa corrente" allocato al Titolo 1 - Missione 11 - Programma 01, per euro 200.000,00;
   b) 152193.1 denominato "Fondi per la Protezione civile per fronteggiare l'emergenza sanitaria correlata al Coronavirus in Abruzzo - Spesa in conto capitale" allocato al Titolo 2 - Missione 11 - Programma 01, per euro 800.000,00.
4. Lo stanziamento iscritto nella spesa puo' essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata. In caso di maggior accertamento dell'entrata di cui al comma 2, la Giunta regionale, nel rispetto della destinazione prevista dal comma 1, e' autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le necessarie variazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Al fine di rendere immediatamente disponibili le risorse finanziarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 in atto, nelle more dei trasferimenti statali sulla contabilita' speciale appositamente istituita (n. 6194), e' autorizzata, in attuazione delle OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 e OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020 o di altre OCDPC che dovessero essere emesse, l'apertura di una concessione di crediti a favore della Struttura di Missione per il superamento delle emergenze di Protezione Civile (S.M.E.A.) nel limite massimo di euro 15 milioni. Detto importo ricomprende quanto gia' previsto nella delibera di Giunta regionale n. 138/2020 e nella delibera di Giunta regionale. 158/2020.
6. La Struttura di Missione per il superamento delle emergenze di Protezione Civile (S.M.E.A.) provvede a riversare al bilancio regionale le somme concesse ottenuta la disponibilita' delle risorse statali nel termine di 15 giorni e comunque entro e non oltre la chiusura dell'esercizio in corso.
7. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al comma 6 al bilancio di previsione 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
   a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, e' iscritto lo stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 15.000.000,00 nel Titolo 5 - Tipologia 200 - Categoria 01 ;
   b) nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2020 e' correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 15.000.000,00 nel Titolo 3 - Missione 11 - Programma 01.
8. Il direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente, di volta in volta, verificato il rispetto delle ipotesi di cui al comma 5, previa richiesta del dirigente della struttura di Missione per il superamento delle emergenze di Protezione Civile (S.M.E.A.) che contestualmente si impegna al rispetto dei termini di restituzione di cui al comma 6, e' autorizzato a trasferire le risorse.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, e' autorizzata, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2019, la reiscrizione di quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione 2019 nel limite previsto dai commi 897, 898 e 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e precisamente nell'importo di **euro 197.042.459,30**. A tal fine nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale 2020/2022, esercizio 2020, sono apportate le seguenti variazioni di sola competenza:
   a) in aumento parte Entrata: Titolo 0 - Tipologia 000 - Categoria 01 (capitolo 10.1 che assume la seguente ridenominazione "Avanzo presunto al termine dell'esercizio precedente vincolato") per **euro 197.042.459,30**;
   b) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 03, per **euro 197.042.459,30**.
10. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le variazioni di cui al comma 9 necessarie ai fini della gestione delle quote vincolate ed accantonate mediante modifica ed integrazione al bilancio finanziario gestionale 2020/2022.

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 3

(Contributi e indennizzi)

1. La Regione, per le finalita' di cui all'articolo 1, concede ai titolari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali ed ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, un contributo per sostenere le spese per i contratti di locazione immobiliare, le cui attivita' sono rimaste sospese nel periodo marzo-aprile 2020 in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria.

2. Il contributo massimo concedibile per ogni singolo beneficiario e' di euro 3.000,00 complessivi e non puo' superare l'importo versato per le spese di locazione, detratto il credito d'imposta eventualmente fruito in virtu' dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in relazione all'emergenza economica e sanitaria.
3. Ai titolari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali, ed ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, che hanno sospeso ogni attivita' nel periodo marzo-aprile 2020 e che non siano titolari di un contratto di locazione, e' concesso un indennizzo forfettario di euro 1.000,00 in relazione al periodo di inattivita'.
4. La Giunta regionale, entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, termini e modalita' per la concessione dei contributi, nonche' le relative modalita' di rendicontazione e controllo nelle forme maggiormente semplificate previste dai programmi operativi regionali di gestione dei fondi strutturali europei. L'istruttoria delle pratiche e' effettuata dal Dipartimento Risorse della Giunta regionale.
5. La Regione, per le finalita' indicate al comma 1 dell'articolo 1, contribuisce altresi' a sostenere le spese di funzionamento dei soggetti che operano nel settore dell'istruzione con finalita' pubblica, limitatamente ai servizi educativi per l'infanzia autorizzati e alle scuole per l'infanzia paritarie di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), le cui attivita' non ricadono nell'ambito di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato ai sensi del paragrafo 2.5 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).
6. Per gli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 5 e per le sole spese ivi indicate, la Regione concede, per ciascun operatore, un contributo per la copertura delle spese relative al periodo compreso **da marzo ad agosto** 2020 che non possono essere coperte a causa del mancato incasso da rette derivante dalla sospensione delle attivita' in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria; il contributo e' concesso a ciascun operatore nel limite massimo di euro 150,00 per ogni bambino iscritto nell'anno scolastico 2019-2020 in ciascuna scuola.
7. La Regione, al fine di sostenere le spese di locazione degli studenti fuori sede, residenti in Abruzzo alla data del 31 gennaio 2020 e regolarmente iscritti presso un istituto di istruzione superiore, eroga un contributo una tantum di euro 1.000,00, per il periodo di marzo, aprile e maggio 2020, per ogni studente che ne fa richiesta, secondo le modalita' e i requisiti descritti al comma 8.
8. La concessione del contributo di cui al comma 7 avviene con priorita' per i redditi piu' bassi sulla scorta del certificato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); i soggetti beneficiari presentano in allegato alla domanda la seguente documentazione:
   a) copia del contratto di locazione con protocollo di avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
   b) certificato ISEE;
   c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovante la rilevante riduzione del reddito familiare a causa dell'emergenza sanitaria e la mancata percezione di analogo contributo o borsa di studio da parte di altri enti.
9. La Giunta regionale, entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce ulteriori criteri, termini e modalita' per la concessione dei contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, nonche' le relative modalita' di rendicontazione e controllo nelle forme maggiormente semplificate previste dai programmi operativi regionali di gestione dei fondi strutturali europei. L'istruttoria delle pratiche e' effettuata dal Dipartimento Lavoro e Sociale della Giunta regionale.
10. La Giunta regionale, per il tramite dei Dipartimenti competenti, predispone una relazione sull'attuazione delle misure straordinarie e di sostegno previste dalla presente legge. La relazione, da presentare alla Commissione consiliare permanente competente per materia e da pubblicare sul portale istituzionale della Regione, e' predisposta entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
11. La relazione, elaborata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed aggiornata con cadenza mensile, deve contenere i seguenti dati, suddivisi per Provincia e per singolo Comune:
    a) numero di domande presentate, domande ammesse, domande respinte, domande finanziate;
    b) importi dei contributi gia' erogati e da erogare;
    c) indicazione delle tempistiche minime, medie e massime per l'erogazione dei contributi.
12. La relazione di cui ai commi 10 e 11 e' realizzata anche per l'attuazione delle misure di sostegno previste nella legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); a tal fine la relazione riporta anche i dati relativi all'attuazione di dette misure.
13. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), la Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, concede **ai Centri Diurni non accreditati che operano all'interno degli Enti d'Ambito distrettuali sociali da almeno 3 anni,** agli Enti e alle associazioni di promozione sociale che operano sul territorio abruzzese un contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento per lo svolgimento di attivita' non economica.

14. Il contributo di cui al comma 13 e' concesso a supporto delle spese effettuate a far data dal 19 marzo e fino al 30 maggio 2020, mediante quietanza di pagamento di quanto sostenuto, entro il limite massimo di euro 2.000,00 ciascuna.
15. La Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla stipula delle convenzioni con i soggetti preposti ai controlli su quanto dichiarato dai soggetti che richiedono le misure di sostegno previste dalla presente legge.

Art. 6
(Contributo per l'acquisto di beni di prima necessita')

1. La dotazione finanziaria del contributo per l'acquisto di beni di prima necessita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r. 9/2020, e' incrementata di un ulteriore stanziamento pari a euro 7.000.000,00 destinati ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dell'emergenza Covid-19 che siano in possesso dei requisiti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 193/2020.
2. La spesa di cui al comma 1 pari a euro 7.000.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge**, come previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2020, n. 312 (Misure di contrasto degli effetti economici causati dall'emergenza da COVID-19. Ricognizione risorse rinvenienti dalla programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e 2014-2020. Atto di riprogrammazione per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 9/2020 e dell'art. 6, commi 1 e 2 della legge regionale n. 10/2020)**.

Art. 29
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 16 della presente legge, quantificati in euro 19.366.371,00, si provvede con le risorse iscritte nel bilancio regionale 2020/2022, attraverso la riprogrammazione dei fondi relativi al POR-FESR Abruzzo 2014-2020, di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 9/2020 e nei limiti consentiti dalle disposizioni contenute nei pacchetti di modifica dei regolamenti europei sui Fondi strutturali nell'ambito dell'iniziativa d'investimento di risposta al Coronavirus - CRII.
2. La Giunta regionale e le relative strutture competenti provvedono agli adempimenti previsti al comma 1, nei termini dallo stesso stabiliti, finalizzando la quota complessiva di euro 19.366.371,00 per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 16 della presente legge. L'utilizzo delle risorse e' subordinato all'espletamento della procedura di riprogrammazione.
3. Per le finalita' di cui agli articoli 2, 3 e 16 della presente legge sono anche destinate le eventuali somme rinvenienti, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019, dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 109, comma 1-ter e nell'articolo 111, comma 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), cosi' come convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. La Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del rendiconto e della eventuale quantificazione delle somme di cui al comma 3, procede entro 30 giorni [dall'approvazione della legge del rendiconto 2019], nei limiti di 10 milioni di euro con riferimento alle eventuali somme rinvenienti dalle operazioni di cui all'articolo 109, comma 1-ter ed euro 10 milioni per quelle eventualmente derivanti da attivita' di cui all'articolo 111, comma 4-bis, del d.l. 18/2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con apposita variazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis del d.l. 18/2020 cosi' come convertito con legge 27/2020.

Art. 30
(Clausola di salvaguardia)

1. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 29 e degli articoli: 5; 6; 8; 9, comma 5; 12; 13; 14, comma 3, lettera c); 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 e 27, comma 8, lettera a), per le finalita' ivi indicate, e' subordinato all'espletamento delle procedure di riprogrammazione **e nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)**.
2. L'autorizzazione delle relative spese e' consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.

2-bis. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE) disposta dalla presente legge sono escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al funzionamento ed al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.

****

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale

inserire qui la data e il numero della legge *"Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni" sono i seguenti:*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Articolo 46

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
   a) data e il luogo di nascita;
   b) residenza;
   c) cittadinanza;
   d) godimento dei diritti civili e politici;
   e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
   f) stato di famiglia;
   g) esistenza in vita;
   h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
   i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
   l) appartenenza a ordini professionali;
   m) titolo di studio, esami sostenuti;
   n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
   o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
   p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
   q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
   r) stato di disoccupazione;
   s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
   t) qualità di studente;
   u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
   v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
   z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
   aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
   bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
   bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
   cc) qualità di vivenza a carico;
   dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
   ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47

(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta')

1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Articolo 146
(Autorizzazione)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali,agli enti parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una proposta di provvedimento, e da' comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformita'.
9. [*PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164*]. [*PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164*]. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere,

l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.
15. [*COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106*].
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 241

(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalita' previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione.

Art. 242

(Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19)

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorita' di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19.
2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.
4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorita' di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni gia' assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more di sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalita' previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazione viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalita' del presente comma, e' possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilita' del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.
5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.
7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 e' fissata al 31 dicembre 2025.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 32

Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Art. 4

(Autorizzazione all'esercizio)

1. Le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 3 per procedere all'avvio delle attivita' presentano al Comune territorialmente competente domanda di autorizzazione all'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e' subordinato alla verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione del personale definiti dal vigente Manuale di Autorizzazione, verificati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. La domanda indica la tipologia delle attivita' sanitarie di cui e' richiesto l'esercizio. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, il Comune ne trasmette copia al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.
2. Il Comune adotta il provvedimento di autorizzazione all'esercizio entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione del parere, se positivo, di cui al comma 1, e ne trasmette copia al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente e alla Regione, che cura l'aggiornamento dell'elenco delle strutture autorizzate anche nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6, della presente legge.
3. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio indica:
   a) i dati anagrafici del soggetto se il richiedente e' una persona fisica;
   b) la sede e la denominazione sociale se il richiedente e' un ente di diritto pubblico;
   c) la sede e la ragione sociale se il richiedente e' una societa';
   d) la tipologia delle attivita' sanitarie o socio-sanitarie autorizzate di cui all'articolo 2 della presente legge, con specifica indicazione delle discipline specialistiche nel caso di ambulatori o poliambulatori di specialistica medica e/o chirurgica e presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;
   e) la capacita' ricettiva autorizzata, espressa in termini di numero di posti letto per le strutture di ricovero o di tipo residenziale o semiresidenziale, distinta per discipline specialistiche;
   f) le eventuali prescrizioni condizionanti l'applicazione, anche con riguardo alle esigenze in materia urbanistica ed edilizia;
   g) i dati anagrafici ed i titoli del Direttore sanitario di cui all'articolo 5-bis.
4. La struttura comunica tempestivamente al Comune e al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competenti ed alla Regione:
   a) la sostituzione, temporanea o definitiva, del Direttore sanitario di cui all'articolo 5-bis;
   b) la cessazione dell'attivita';

c) la sospensione dell'attivita' per un periodo superiore a sessanta giorni.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 23
Testo unico in materia di commercio.

Art. 81
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si intende per:
   a) commercio su aree pubbliche, l'attivita' di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilita';
   b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
   c) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilita', data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita' commerciale;
   d) concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
   e) posteggio isolato o fuori mercato, uno o piu' posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
   f) mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
   g) mercato riservato agli imprenditori agricoli, il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonche' le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata;
   h) imprenditori agricoli, i soggetti che, in forma singola o associata, esercitano una delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e che risultino iscritti al registro delle imprese di cui alla legge 580/1993;
   i) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'hobbismo, l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
   l) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilita', di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivita';
   m) fiera promozionale, le manifestazioni fieristiche di carattere straordinario finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche;
   n) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si e' presentato nel mercato anche se non ha svolto l'attivita';
   o) spunta, l'assegnazione temporanea di un posteggio, occasionalmente libero, in un mercato o in una fiera;
   p) mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
   q) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il commercio su aree pubbliche e per l'artigianato, le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale per il settore del commercio su aree pubbliche e per il settore dell'artigianato;
   r) mercato specializzato, il mercato in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
   s) fiera specializzata, la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa.